



Regolamento per la concessione del Patrocinio FIOF e per l'uso della denominazione e del logo associativo

Il logo FIOF è di proprietà del Fondo internazionale per la Fotografia, Video e Comunicazione, così come da registrazione avvenuta il 09/09/2013

Il logo FIOF consiste nel disegno di un quadrato stilizzato e un segno all' interno, di colore nero, accanto la scritta sempre in nero FIOF, sotto la dicitura Fondo internazionale per la Fotografia di colore nero e ed in basso a destra la dicitura Video e Comunicazione di colore rosso. In caso di fondo nero il logo e la dicitura sono di colore bianco.

Art. 1 – SCOPI

Ai fini di salvaguardare l'immagine dell'Associazione FIOF attraverso l'uso appropriato della denominazione e del logo associativi, nonché regolamentare i rapporti istituzionali con soggetti esterni all'Associazione, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio con uso della denominazione e del logo associativo da parte dell'associazione FIOF rispetto ad iniziative promosse da altri soggetti, nonché l'adesione ad enti ed organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la Professione.

Art. 2 – PATROCINIO: DEFINIZIONE E AMBITI

- A. Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative proposte da terzi e ritenute meritevoli per le finalità di promozione della Professione, nonché per la validità sociale e culturale dei temi proposti, attinenti agli ambiti di intervento dell'Associazione.
- B. Il patrocinio è concesso al richiedente pagando la quota inerente l'attività patrocinata (vedi dettaglio costi) e si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativo su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e utilizzando materiale divulgativo in generale.
- C. La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario FIOF né garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quanto specificamente indicato nella lettera di concessione di patrocinio.

Art. 3 - INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO

Possono essere oggetto di patrocinio:

- A. congressi, convegni o eventi organizzati da Società di promozione turistica e culturale, che abbiano in corso rapporti di collaborazione con FIOF
- B. iniziative ed eventi, quali corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali.
- C. eventi ed iniziative proposte dai Presidenti Regionali FIOF tramite richiesta formale motivata;
- D. master universitari

- E. pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
- F. prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio dvd, video, social media marketing);
- G. siti web;
- H. comitati d'onore o comitati scientifici;
- I. organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative culturali.

Art. 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici o privati, che godono notorietà per meriti scientifici, culturali, sociali e professionali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- pertinenza dell'oggetto con le finalità statutarie del FIOF
- rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi;
- autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell'ente che richiede la concessione;
- nel caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, previsione di forme di agevolazione congrue per i soci FIOF regolarmente iscritti;
- assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e l'Associazione;
- assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine dell'Associazione;
- gli argomenti trattati nel corso della manifestazione dovranno riguardare almeno un aspetto della fotografia, video e comunicazione; qualora la manifestazione sia multidisciplinare, ci si riserva di concedere il Patrocinio, anche in rapporto alle altre discipline rappresentate;
- gli argomenti dovranno risultare di comprovata attualità e/o validità culturale; gli organizzatori devono garantire che eventuali commenti e discussioni durante le comunicazioni avvengano nel rispetto della dignità e del decoro professionale degli operatori;
- la data della manifestazione proposta non dovrà interferire con altre manifestazioni Nazionali e/o Internazionali, organizzate dall'Associazione;
- se la manifestazione prevede la partecipazione di professionisti del settore, fotografi, videomaker, comunicatori, dovrà essere fornito alla segreteria nazionale il database degli intervenuti.

Art. 5 - RICHIESTA DEL PATROCINIO

- A. Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza indirizzata a FIOF Fondo Internazionale per la Fotografia, Video e Comunicazione, alla c.a. del Presidente Nazionale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente almeno **20 giorni prima** dell'iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di denominazione e logo associativi.

- B. 2. L'istanza, come previsto dal modulo di richiesta, deve:
- riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa / dell'ente ed essere corredata dal programma / statuto ed in ogni caso dei documenti che permettano di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio;
 - contenere una dichiarazione specificante il rispetto dei criteri indicati all'art. 4 del presente regolamento;
 - indicare se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati ed a quali.
 - La richiesta di patrocinio deve pervenire al Presidente Nazionale 20 gg prima della data dell'evento.
 - Il patrocinio viene rilasciato dopo l'avvenuto versamento della quota prevista

Art. 6 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- A. Il patrocinio è concesso da FIOF, nella persona del Presidente FIOF Nazionale, che può avvalersi delle valutazioni in merito alla concessione del patrocinio, dei livelli FIOF coinvolti (direttivo nazionale, organi regionali, interprovinciali), ai quali darà pronta comunicazione. Il livello FIOF che concede il patrocinio è quello nazionale che, una volta recepita la valutazione del livello interessato dall'evento, provvederà ad inviare la relativa lettera di concessione al soggetto richiedente
- B. Qualora la richiesta di concessione del patrocinio venga ricevuta da un livello territoriale FIOF, questo ne darà prontamente comunicazione alla segreteria del livello Nazionale FIOF, unitamente alla propria valutazione in merito all'eventuale accoglimento della stessa, che è di competenza del Presidente Nazionale.
- C. FIOF si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza di patrocinio, nonché per la concessione di denominazione e logo.

Art. 7 - OBBLIGHI DEI PATROCINATI

- A. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente denominazione e logo associativi ed a fare menzione del patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del FIOF e solo dopo aver versato la quota prevista
- B. Il Patrocinio è concesso solo per la singola finalità per la quale è stato richiesto.
- C. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla segreteria nazionale FIOF che si riserva di riesaminare l'istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.
- D. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.

Art. 8 - ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

- A. I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo associativo attraverso la dicitura: “Con il Patrocinio di “FIOF Fondo Internazionale per la Fotografia Video e Comunicazione”
- B. FIOF con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione FIOF potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi. Tanto meno FIOF risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio.
- C. I soggetti patrocinati devono fornire alla segreteria nazionale, la bozza del materiale di comunicazione, per la verifica dell’inserimento del logo e la rassegna stampa dell’evento.

Art. 9 – CLAUSOLA DI RECESSO

FIOF si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.

Qualora si verifichi l’utilizzo improprio del logo e/o l’utilizzo senza concessione, i soggetti saranno perseguiti secondo le leggi in vigore in materia di utilizzo del logo e patrocinio.

Art. 10 - APPLICABILITA' PER LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

FIOF sedi regionali, provinciali e interprovinciali, associati e terzi, recepiscono il presente regolamento, per quanto applicabile, e provvedono a far riferimento allo stesso pubblicato sul sito nazionale www.fiof.it